



REGOLAMENTO PER LA TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE

Il presente Regolamento fornisce indicazioni operative e specifiche qualitative e, se del caso, quantitative per la regolamentazione di attività ed interventi che possono comportare impatti e inquinamenti ambientali di tipo acustico, chimico-fisico, elettromagnetico e simili con l'obiettivo di raggiungere standard di qualità ambientale adeguati alle finalità del Parco.

In questo senso, i limiti normativi vigenti, contenuti nelle specifiche normative che disciplinano i diversi comparti ambientali, devono essere considerati un punto di partenza piuttosto che un obiettivo di riferimento.

Tali limiti, infatti, per lo più finalizzate alla tutela della salute, sono in genere basati su criteri tossicologici ed epidemiologici rappresentativi di situazioni "medie" o comunque "accettabili" ai fini di cui sopra, mentre quello che si vuole raggiungere nella situazione specifica è una tutela più estesa, per quanto riguarda gli ecosistemi, e di miglior profilo qualitativo anche per la specie umana, quindi, in definitiva, un obiettivo di eccellenza.

In tale prospettiva si può comprendere come gli strumenti appropriati per il conseguimento di un siffatto risultato siano da ricercarsi più nel campo della incentivazione e della crescita della consapevolezza ambientale di abitanti e fruitori che attraverso l'apposizione di restrizioni e divieti che non siano frutto di scelte meditate e, per quanto possibile, condivise.

D'altra parte, il superamento del criterio del "comando e controllo" quale unico strumento di tutela ambientale è ormai consolidato nella migliore elaborazione culturale in campo ambientale a livello comunitario, statale e regionale (ad esempio si vedano le metodologie di "Agenda 21" per quanto riguarda le politiche di sostenibilità ambientale).

Conoscenza, informazione, educazione ambientale e coinvolgimento dei soggetti interessati costituiscono dunque strumenti indispensabili per la gestione e la tutela delle risorse ambientali.

Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche è il fondamento indispensabile per una efficace politica di tutela ambientale; ciò tanto più in un contesto quale quello del Parco in cui, come accennato in precedenza, il solo approccio antropocentrico non è

sufficiente per cogliere appieno gli obiettivi fissati. Lo studio degli ecosistemi, delle loro interrelazioni, delle risposte nei confronti delle diverse pressioni che si vengono a determinare su di essi rappresenta un fattore indispensabile per l'individuazione degli standard di qualità ambientale verso cui tendere. In questo senso, da un lato il Regolamento deve essere pronto ad adeguarsi a tali eventuali nuovi standard una volta che gli stessi siano individuati (nell'articolo si fa spesso riferimento a nuovi eventuali limiti derivanti dalle valutazioni di incidenza nell'ambito della gestione dei SIC), dall'altro, le attività di ricerca devono trovare nel Parco ampio e continuo sviluppo.

Un altro elemento indispensabile per una politica di gestione ambientale avanzata è quello della informazione, ovvero della conoscenza strutturata dell'ambiente in cui si opera. Ciò presuppone un'estesa attività di indagini sulle caratteristiche degli ecosistemi locali e della loro evoluzione la cui carenza si è potuta riscontrare anche nella fase di predisposizione del presente Regolamento. In questo senso, nell'articolo del documento, ricorre spesso l'impegno di costruire un adeguato quadro conoscitivo attraverso l'attivazione degli Enti preposti (in particolare l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente).

L'educazione ambientale costituisce un ulteriore, fondamentale, strumento di tutela della qualità ambientale del Parco: attraverso di essa passano non solo la trasmissione delle informazioni, ma anche dei principi di partecipazione e responsabilità condivisa che fondano le nuove politiche in campo ambientale. A questo proposito, nell'articolo del documento, si fa spesso riferimento a questo aspetto anche in considerazione degli strumenti disponibili (Laboratorio Territoriale) e della loro integrazione nella rete nazionale INFEA che consente una loro utilizzazione ottimale.

L'introduzione di limiti più restrittivi rispetto a quelli delle normative di settore che ci si può attendere in considerazione della particolare valenza del territorio in cui si opera, viene affrontata nel presente Regolamento attraverso due linee di approccio: l'organizzazione e l'incentivazione.

La identificazione della struttura di gestione ambientale (S.G.A.) e la sua attivazione secondo le metodologie che stanno alla base delle norme di certificazione ISO 14000 ed EMAS (nel Regolamento si prevede l'adesione da parte dell'Ente a tali procedure) rappresenta un'opportunità non solo in termini di immagine, peraltro indispensabile per mantenere il ruolo di eccellenza che il Parco ricopre in ambito internazionale, ma anche di contenuto nel senso dell'adesione ad un processo continuo e verificabile di miglioramento delle performances in campo ambientale.

A questo proposito, non è impensabile, in considerazione della particolare struttura dell'Ente, che la definizione degli obiettivi della "dichiarazione ambientale", prevista dalle citate procedure, possano essere individuati attraverso un processo partecipativo che coinvolga estesamente i diversi soggetti interessati (Comuni, residenti, fruitori etc).

L'incentivazione al conseguimento di obiettivi di qualità sempre più elevati può essere frutto di una migliore consapevolezza ambientale da parte di tutti, ma anche di opportunità economiche che si possono cogliere.

Lo sforzo deve essere indirizzato alla individuazione di tutti i possibili meccanismi che consentano di "premiare" i comportamenti virtuosi. In questo senso, nell'articolato del Regolamento si fa riferimento a varie forme di incentivazione che, compatibilmente con le risorse disponibili o attivabili, possono essere messe in campo.

Ad esempio, ai fini del contenimento delle emissioni rumorose di veicoli e macchine agricole, si è pensato ad una forma di incentivazione, sul modello della "rottamazione", specifica per il Parco di Portofino. Tale iniziativa è in grado di trovare il sostegno delle case produttrici che potrebbero giovare del ritorno d'immagine di tale operazione.

Meccanismo analogo può essere studiato, ai fini del contenimento delle emissioni atmosferiche e dei consumi energetici, per quanto riguarda la sostituzione delle caldaie per il riscaldamento con caldaie a condensazione. In questo caso, in considerazione dei notevoli risparmi, anche sotto il profilo economico, che si conseguono, si potrebbe pensare alla costituzione di un fondo rotativo, finalizzato alla copertura dei costi di investimento, da ricostituire nel tempo.

Sulla base dalle considerazioni di cui sopra, il presente Regolamento si configura in modo particolare come un documento di indirizzo piuttosto che di imposizione, in cui, tra l'altro, riveste un peso importante l'aspetto autoprescrittivo nei confronti dell'Ente; inoltre, nella consapevolezza che gran parte delle norme, anche di carattere ambientale, sono contenute nei Regolamenti comunali e possono essere meglio integrate nei Regolamenti "paralleli" (riqualificazione patrimonio edilizio, regolamento acque sorgenti, regolamento attività agricole etc.) il presente Regolamento è da ritenersi integrativo e di completamento di un quadro normativo già assai complesso.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Legge 11 novembre 1996, n. 574 – Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

Legge 24 marzo 1987, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.e i. – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

D.Lgs 4 Settembre 2002 n. 262 – Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.e i. – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

DPCM 1 marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

DPCM 23 aprile 1992 – Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

DPCM 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

DM 10 settembre 1998, n. 381 – Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

L.R. 1 Gennaio 1994, n. 5 – Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica.

L.R. 16 agosto 1995, n. 43 – Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

L.R. 6 dicembre 1999, n. 36 – Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.

L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 – Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n.

18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI bis - tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Norma UNI 10819 "Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

Norma UNI 10439 "Requisiti di illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato".

ARTICOLATO

CAPO I

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1

1. Il presente Regolamento definisce modalità operative, restrizioni e incentivi affinché ciò che si realizza o si svolge sul territorio del parco sia finalizzato ad uno sviluppo sostenibile orientato a proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale del parco stesso.

2. Esso è redatto secondo quanto previsto dal "Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino" approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 26/06/2002 n. 33 e di seguito denominato Piano del Parco e riguarda la regolamentazione delle attività che possono comportare impatti e inquinamento ambientale di tipo acustico, chimico-fisico, elettromagnetico e simili.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2

1. Il presente regolamento si applica nel territorio del Parco naturale regionale di Portofino, di seguito denominato Parco, come individuato nella legge regionale 3 settembre 2001, n.29 e nell'area contigua per quanto previsto dall'art.4, comma 8 del Piano del Parco.

CAPO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 3

1. L'Ente Parco fa proprie le zonizzazioni acustiche dei comuni ricadenti nel parco fatto salvo quanto previsto all'art.6, e nel caso in cui rilevi che fonti emissive di rumore, ancorché conformi alle normative vigenti, arrechino disturbo alla fauna

e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici ed eventualmente integra il regolamento con prescrizioni tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili.

Art. 4

1. L'Ente Parco promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita ed ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. In particolare viene incentivato, secondo le modalità riportate al capo XIV del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ente Parco, in base alle richieste pervenute, l'utilizzo di veicoli per il trasporto delle persone e merci e di veicoli agricoli elettrici o modelli con motori che si avvalgano di opportune apparecchiature silenziatrici.

Art. 5

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi e simili deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente.

Art. 6

1. Per attività rumorose si intendono quelle che superano il valore differenziale massimo di 3 decibel nelle ore notturne (h. 22,00-6,00) e di 5 decibel nelle ore diurne (h. 6,00- 22,00) rispetto alla condizione di silenzio relativo o di rumore di fondo che rappresenta la " condizione dei luoghi " di cui all'art. 844 c.c.

2. Gli studi sul rumore di fondo verranno effettuati entro un anno dall'approvazione del regolamento. Inoltre verranno effettuati indagini e studi relativamente al disturbo arrecato all'ambiente naturale e alle persone dal sorvolo degli aerei di linea.

3. Le attività rumorose sono vietate:

- a) nelle zone di riserva integrale;
- b) nelle aree di riserva orientata naturalistica B1;
- c) nelle aree di riserva orientata forestale B2 nel periodo tra il 1° marzo e il 30 giugno;

4. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ente parco per comprovate e ineludibili necessità, devono essere autorizzate e devono essere previsti opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto.

5. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazione devono presentare istanza all'Ente parco che, entro 60 giorni, rilascia il nulla osta, ovvero manifesta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Decorso inutilmente il termine il nulla osta si intende comunque rilasciato.

6. I lavori di emergenza che riguardano il ripristino delle utenze, le attività di soccorso, vigilanza, spegnimento incendi e la messa in sicurezza a seguito di eventi calamitosi, non necessitano di nulla osta.

Art. 7

1. Secondo le modalità riportate al capo XIII del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Ente Parco, viene incentivato, l'utilizzo di strumenti per l'agricoltura (motoseghe, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici, tosaerba, ecc.) che si avvalgano di soluzioni tecniche tali da abbattere l'inquinamento acustico.

2. Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6).

Art. 8

1. Gli impianti di trasporto (tipo monorotaia o teleferica) connessi alla conduzione agricola dei fondi di nuova installazione dovranno essere dotati possibilmente di motore elettrico o con tecnologie alternative, la cui immissione sonora sia inferiore ai limiti stabiliti per la classe acustica di riferimento della zona in cui viene installato l'impianto. Per gli impianti preesistenti l'Ente Parco può prevedere un incentivo per la sostituzione dei motori di trazione e la posa in opera di nuovi secondo le modalità riportate al capo XIII del presente regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

CAPO IV

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 9

1. Il presente capo ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti all'interno dell'area del Parco sono quelli stabiliti dalle leggi regionali e nazionali in vigore nel loro valore più restrittivo.

Art. 10

1. È previsto dal Piano del Parco lo smantellamento delle antenne installate nell'area sita in Comune di Camogli e di Santa Margherita Ligure, di proprietà

della RAI e inserita nella cartografia del Piano come area di sviluppo D2 entro il 25/06/2009.

2. Per queste finalità l'Ente Parco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si attiva per instaurare con l'Ente R.A.I., una trattativa per predisporre un progetto in esecuzione di quanto previsto dal Piano all'area progetto n. 3.

Art. 11

1. Fatto salvo quanto disposto all'art.10 del presente regolamento, è previsto entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il raggiungimento di livelli di campo elettromagnetico compatibili con le finalità del Parco. Tali livelli sono quelli definiti come obiettivi di qualità dalla legge 22 febbraio 2001 n.36, ovvero criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni, incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi.

Art. 12

1. In via transitoria, fino all'approvazione dei decreti attuativi della legge 36/2001, gli obiettivi di qualità sono di 0,2 microTesla (valore di induzione magnetica) per gli elettrodotti e di 6 V/m (valore di campo elettrico) per gli impianti ad alta frequenza.

Art. 13

1. L'elettrificazione di piccoli agglomerati o singoli edifici è realizzata in loco possibilmente mediante tecnologie alternative paesaggisticamente compatibili, ovvero mediante cavi interrati e comunque secondo quanto previsto nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 14

1. L'installazione di nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, è soggetto a nulla osta da parte dell'Ente Parco. L'impatto ambientale di tali impianti deve essere tale da non superare i limiti individuati come obiettivi di qualità di cui alla legge 36/2001 ad esclusione degli impianti necessari per le attività di emergenza, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale che comunque sono soggette a nulla osta dell'Ente Parco previo studio di compatibilità ambientale a cura del proponente.

Art. 15

1. E' vietata la realizzazione di qualunque tipo di impianto nelle aree A di riserva integrale; nelle aree B è ammessa la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti secondo quanto previsto dal Regolamento per la riqualificazione del

patrimonio edilizio e sono ammessi solo gli impianti previsti per le finalità dell'Ente Parco.

Art. 16

1. Fino all'adempimento delle prescrizioni previste dal Piano del Parco e comunque fino al raggiungimento degli obiettivi di qualità, il gestore dell'impianto dovrà apporre in prossimità degli impianti e comunque lungo il perimetro dove il campo elettromagnetico supera mediamente i limiti imposti un cartello di avviso di pericolo.

Art. 17

1. Il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, viene effettuato dall'Ente d'intesa con le autorità competenti e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) con cui verrà stipulata apposita convenzione. In particolare dovrà essere effettuato un apposito censimento dei ripetitori per telecomunicazione e degli impianti di telefonia mobile.

CAPO V

INQUINAMENTO IDRICO

Art. 18

1. L'Ente Parco, in accordo con la Regione Liguria, i comuni e l'ARPAL, promuove la realizzazione di un progetto di monitoraggio delle acque comprese nel territorio del parco, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio ex D.Lgs 152/99 o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici. Quanto previsto al presente articolo viene attuato prioritariamente per le acque comprese entro lo sbarramento artificiale sul rio Vessinaro di cui all'Area progetto per la fruizione n. 8 - Diga del Vessinaro" del Piano del Parco.

Art. 19

1. L'Ente Parco, mediante apposita convenzione con l'ARPAL, promuove controlli ulteriori, rispetto a quelli stabiliti dall'Agenzia stessa, per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento.

Art. 20

1. L'Ente Parco, secondo le modalità riportate al capo XIII del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può prevedere incentivi economici per l'adozione, da parte dei privati, di sistemi di

depurazione autonomi, con particolare riguardo a quelli destinati al trattamento di acque di scarico provenienti da attività agricole e allevamento di bestiame.

Art. 21

1. Per quanto riguarda le attività di captazione e sfruttamento della risorsa idrica ad uso potabile e non, si fa riferimento a quanto stabilito dal "Regolamento delle acque e delle sorgenti" previsto dal Piano del Parco.

CAPO VI

INQUINAMENTO DEL SUOLO

Art. 22

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione di scarichi di acque reflue urbane, per cui sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali previo opportuno trattamento di depurazione.

Art. 23

1. L'utilizzazione di reflui provenienti da attività agricole quali le acque di vegetazione dei frantoi oleari o gli effluenti degli allevamenti zootecnici possono essere utilizzati ai fini della fertirrigazione solo nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente dandone comunicazione scritta all'Ente Parco. Il trattamento e la destinazione del refluo non utilizzabile ai fini della fertirrigazione ricade nella disciplina dell'art.22.

Art. 24

1. L'Ente Parco, può segnalare ai comuni la necessità di promuovere controlli ulteriori, rispetto a quelli stabiliti dall'ARPAL, per la verifica degli scarichi domestici che recapitano sul suolo e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o pozzi a perdere, ove esistenti.

CAPO VII

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 25

1. L'Ente Parco, promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alla utilizzazione di fonti di energia alternative, se e in quanto conformi al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 26

1. L'Ente Parco, promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito

all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica. In particolare, secondo le modalità riportate al capo XIII del presente Regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può prevedere incentivi economici per l'adozione di tali mezzi.

CAPO VIII

INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 27

1. L'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale alle persone, alla fauna e alla vegetazione. E' comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente.

Art. 28

1. L'Ente Parco coordina la propria attività con i comuni del parco per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'illuminazione pubblica e privata esterna, attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Art. 29

1. I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento.

2. Gli impianti considerati adatti devono:

- a) essere dotati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia;
- b) essere dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;
- c) essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta prevista dalle norme di sicurezza e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, nelle ore notturne, ovvero per gli esercizi commerciali nelle ore di non attività, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

Art. 30

1. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile

e per edifici di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata nelle ore notturne e comunque entro il periodo di funzionamento della pubblica illuminazione.

Art. 31

1. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.

Art. 32

1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico. In particolare tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne, proiettori o simili, entro tre anni devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso e che comunque quest'ultimo non venga disperso verso l'alto nella misura superiore al 3%, nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga, per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte (quindi non inquinanti) come portici, sottopassaggi, gallerie ecc.; e per quelle di uso temporaneo.

Art. 33

1. L'Ente Parco, secondo le modalità riportate al capo XIV del presente regolamento, promuove e sostiene la sostituzione degli impianti pubblici preesistenti.

CAPO IX

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 34

1. L'Ente Parco promuove e sostiene, in accordo con i singoli comuni del parco, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti.

Art. 35

1. Nell'ambito delle attività messe in opera dai singoli comuni per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al D.Lgs 22/97, l'Ente Parco, promuove in collaborazione con i comuni stessi, seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in

atto dagli Enti Locali, sull'argomento.

Art. 36

1. L'Ente Parco, promuove l'organizzazione di corsi per il compostaggio domestico e in particolare può prevedere incentivi economici, secondo le modalità riportate al capo XIII del presente regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per l'acquisto del materiale necessario alla produzione domestica del compost; tale politica è principalmente orientata nei confronti di chi svolge attività nel campo dell'agricoltura e selvicoltura.

CAPO X

FUOCHI D'ARTIFICIO

Art. 37

1. Ferma restando la normativa relativa all'accensione dei fuochi, nelle zone D1 sono ammesse manifestazioni pirotecniche, solo per eventi di particolare interesse per la collettività. È quindi consentito l'uso di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici, salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, alle seguenti prescrizioni:

- a) che si tratti di feste tradizionali o di interesse per la collettività;
- b) che i fuochi non vengano accesi su superfici boscate;
- c) che vengano adottate tutte le opportune misure di sicurezza per evitare danni a persone, cose, alla flora e alla fauna ;
- d) che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il pronto intervento;
- e) che al termine delle manifestazione venga rastrellata l'area per la raccolta dei materiali residui;
- f) che la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accensione sia garantita dall'autorità competente.

CAPO XI

SORVOLO A BASSA QUOTA E ATTERRAGGIO

Art. 38

1. E' vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di qualunque velivolo (aeroplano, elicottero, deltaplano, parapendio e similari) fatti salvi i casi previsti dal regolamento di cui all'art. 2 della L.r 15 dicembre 1992, n. 37.

CAPO XII

RICERCHE SCIENTIFICHE

Art. 39

1. La conduzione di ricerche scientifiche all'interno del territorio del Parco ha luogo prioritariamente tramite convenzioni con Università o altri soggetti pubblici o privati dotati di specifica competenza. Tali ricerche richiedono la preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, che è rilasciata a seguito di presentazione di un programma che stabilisce tempi e modi della ricerca e specifica la natura delle operazioni da eseguire sul campo. L'autorizzazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente, che possono implicare una modifica del programma di ricerca. Il soggetto autorizzato provvede a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata che è inserita nella biblioteca del parco.

Art. 40

1. Fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici, i prodotti e i risultati delle ricerche promosse o finanziate dall'Ente sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo e sono inseriti nella biblioteca del parco. In tali ricerche l'Ente assume, di norma in accordo con l'Università, ruolo di supervisione ed indirizzo.

CAPO XIII

INCENTIVI E SANZIONI

Art. 41

1. L'Ente Parco, ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal presente Regolamento istituisce un fondo di incentivazione economica alimentato da:

- a) stanziamenti dell'Ente nell'ambito delle disponibilità di bilancio;
- b) contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti Locali;
- c) contributi comunitari e di altri organismi internazionali;
- d) contributi di privati.

Art. 42

1. L'Ente Parco, sulla base di una ricognizione delle esigenze e delle opportunità, predispone annualmente un programma di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 41 al fine di incentivare diverse misure di tutela ambientale.

Art. 43

1. Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate dall'Ente Parco a norma dell'art.33 comma 2 lett.a) della L.R. n.12/95 fatte salve le altre sanzioni quando previste per le singole fattispecie, dalla normativa vigente.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

1. L'Ente Parco aderisce ai sistemi di procedure di gestione ambientale ISO 14000 ed EMAS

Art. 45

1. I limiti tabellari di cui alle leggi di riferimento potranno essere fissati in modo più restrittivo per l'Area parco attraverso l'integrazione del presente regolamento di cui dette precisazioni tecniche andranno a fare parte integrante anche a seguito dell'elaborazione del Regolamento di indirizzi di pianificazione dei SIC e di quanto previsto dalle indicazioni dell'eventuale piano di gestione.